



Mentre altrove la figura dell'avvocato ha acquisito progressivamente prestigio sociale (l'immagine del candidato Obama alla presidenza degli Stati Uniti ha ricevuto gran lustro dall'esser stato Obama un avvocato) e posizioni economiche di prim'ordine vengono occupate da soggetti collettivi che continuano a chiamarsi "studi legali" (tanto che in Inghilterra si avvia la quotazione in borsa degli studi legali o *law firms* che dir si voglia), in Italia la figura dell'avvocato il prestigio l'ha perso quasi del tutto e gli studi legali sono in grave difficoltà economica. In tale situazione suonano ormai patetici i richiami al decoro della professione forense o alla sua specialità, sganciati da serie analisi socio-economiche e da una seria autocritica su quelle che sono state le rivendicazioni della "rappresentanza politica" della categoria degli avvocati. Un dato sintetizza il punto in cui siamo: l'«industria legale» britannica nel 2008 portava 22 miliardi di sterline alla bilancia commerciale (i ricavi degli studi legali sono stabilmente ben l'1,5% del P.I.L. britannico) ed è sempre più protagonista nel mercato globalizzato, mentre gli avvocati italiani non fanno altrettanto bene.

E', perciò, evidentemente importante che siano eletti a consiglieri dei vari Ordini locali solo personaggi che sappiano vedere i problemi strutturali dell'avvocatura italiana e che, inoltre, vogliano impegnarsi veramente per aiutare l'avvocatura nostrana a risalire la china. Gli eletti esprimeranno il nuovo Consiglio Nazionale Forense, soggetto necessariamente protagonista della necessaria riforma della professione.

E non basta eleggere gente giovane e donne. Sicuramente è assurdo che oggi neppure una donna sieda nel Consiglio Nazionale Forense, così come è assurdo che in quel consesso di soli "cassazionisti" non sia adeguatamente rappresentata quella gran parte d'avvocatura che da pochi anni è iscritta negli albi. Ma sarebbe illusorio credere che sia sufficiente infarcire i Consigli degli ordini locali e il C.N.F. di giovani donne per risolvere i problemi veri.

In realtà per risolvere i problemi veri è fondamentale eleggere dei veri riformatori. E' fondamentale, certo, per il bene degli avvocati ma lo è anche per contribuire a rendere l'intero nostro "sistema giustizia" degno d'un paese civile e capace di stimolarne la crescita economica, anziché ostacolarla.

Se, secondo uno studio della Banca Mondiale (<<*Doing business*>>), nella classifica della funzionalità del "sistema giustizia" l'Italia -come in tanti hanno sottolineato nei discorsi d'inaugurazione dell'anno giudiziario- è al 156° posto su 181 stati esaminati (dietro al Gabon, Guinea Bissau e Sao Tomè), gli avvocati italiani e soprattutto gli organismi che li rappresentano hanno parte non piccola della responsabilità.

Ciò perchè non hanno stimolato gli altri protagonisti della regolazione del settore (giudici e politici) ad una razionalizzazione e velocizzazione dei sistemi di tutela civile, penale e amministrativa, come sarebbe stato naturale fare per professionisti abituati a competere e, per di più, quotidianamente ammaestrati nelle aule giudiziarie circa i costi sociali del "decidere

domani" e del decidere senza salvaguardare la certezza del diritto.

Probabilmente, almeno per quanto riguarda il riordino della professione forense, la scarsa capacità dell'avvocatura di proporre unitariamente soluzioni e di imporne l'adozione, è derivata dalla scelta del legislatore del 1933 su come organizzare la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura stessa, attribuendola al vertice elettivo (C.N.F.) della categoria assieme alle somme funzioni amministrative, legislative di settore e giurisdizionali. In effetti, come i migliori giudici non sono, solo per questo, i migliori organizzatori degli uffici giudiziari, allo stesso modo i migliori avvocati (tra i quali, in genere, si eleggono i consiglieri degli Ordini locali e del C.N.F.) non sono, solo per questo, i migliori amministratori, legislatori e giudici dei loro colleghi. Se poi al C.N.F. legislatore-giudice-amministratore si attribuisce anche il ruolo di rappresentante istituzionale della corporazione, si crea un centro di potere di tale forza che ogni modernizzazione gli appare (ed effettivamente è, per esso) eversiva. In ciò consiste l'errore di fondo della scelta corporativa del 1933.

Ma più propriamente, forse, l'errore è stato commesso nel mantenere in vita quel sistema corporativo nonostante l'avvento della Costituzione. A discolpa del legislatore fascista, infatti, va detto che la società dell'epoca sopportava, e anzi in certa misura richiedeva, la commistione dei ruoli. La società stessa era "abituata" alla concentrazione nello stesso soggetto di vertice delle funzioni di regolatore, amministratore e giudice. La pace sociale dell'epoca, per le "sorti progressive" della Nazione, postulava la guida paternalista degli Ordini professionali da parte di Consigli che erano espressione d'un gruppo sociale che non era improprio chiamare "ceto". Oggi non è più così e dal livello locale al nazionale scoppiano le contraddizioni d'una organizzazione oggettivamente corporativa, d'una regolazione ormai troppo lontana dai principi costituzionali.

Con riguardo alla disciplina degli avvocati e alla tenuta degli albi, giungono sempre più spesso innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione (e non tarderanno a giungere in Corte costituzionale) questioni inerenti il mancato rispetto del giusto procedimento e del giusto processo nei riguardi di avvocati. Sotto accusa e sospettate d'incostituzionalità sono le norme che attribuiscono poteri vari (e non insieme attribuibili) ai Consigli degli Ordini e al C.N.F., come pure quelle norme che regolano la scelta dei membri dei Consigli degli Ordini e del C.N.F.. E' naturale che, in tale situazione (dopo decenni di chiacchiere) si tenti veramente una riforma della legge professionale.

C'è però un rischio: che si faccia una riforma che peggiori la legge del 1933 e che la tradizionale impotenza dell'avvocatura a modernizzarsi appaia all'improvviso superata da un sacro fuoco riformatore che qualcosa effettivamente realizzi ma che troppo tralasci di modificare. O forse peggio: il rischio è che si realizzi un'operazione gattopardesca, riuscendo a mascherare, con l'efficientismo d'una organizzazione centralista (incentrata sul C.N.F.) della professione, la carenza di garanzie di giusta rappresentatività e terzietà delle istituzioni, nonché la carenza delle garanzie di concorrenzialità tra gli avvocati.

L'efficienza non è tutto: ad essa bisogna sommare la giusta rappresentatività delle istituzioni rappresentative (si scusi il gioco di parole) di categoria e la loro terzietà rispetto ai destinatari dell'azione normativa, amministrativa e giudiziaria (ma meglio sarebbe rinunciare *tout court* alla una giurisdizione speciale, in capo al C.N.F.).

Ma cosa hanno chiesto gli avvocati italiani nel 2009 ai politici?

Troppi di loro, membri dei vari organismi rappresentativi (più o meno unitari) dell'avvocatura, hanno pervicacemente richiesto alla politica solo il mantenimento d'una organizzazione arretrata, ottocentesca, della professione forense; tanto che s'è avuta di recente l'approvazione

da parte (per fortuna solo) della Commissione giustizia del Senato d'una proposta di riforma della professione di avvocato la quale, a dispetto del gran numero e dell'età media degli iscritti agli albi, disegna ancora, nella sostanza, una professione elitaria, gerontocratica, anticoncorrenziale e, soprattutto, chiusa alla integrazione dei servizi legali con altri servizi professionali in forme societarie (anche di capitali) liberamente scelte dagli interessati.

Il disegno di legge di (pseudo)riforma della professione di avvocato approvato dalla Commissione giustizia del Senato si caratterizza soprattutto, riassuntivamente: per il mantenimento al CNF della giurisdizione domestica sulla disciplina degli avvocati; per il mantenimento al CNF del ruolo di legislatore in tema di disciplina degli avvocati; per l'attribuzione al CNF del ruolo di autore di regolamenti attuativi della legge professionale; per l'ampliamento del ruolo di amministratore del CNF, fino a consentirgli di invadere ambiti d'attività tipici dei Consigli degli Ordini locali.

Il testo del disegno di legge tace del tutto, però, su un fenomeno che è addirittura esploso negli ultimi anni (come si riconosce espressamente, a pag. 265 e 266 del n. 3/2009 della rivista edita dalla Cassa Forense "La previdenza forense", in un articolo intitolato "I redditi degli avvocati italiani nel 2008"): quello dell'avvocatura dipendente.

Leggo nel citato articolo:

"... il ringiovanimento della categoria ha fatto sì che dilagasse la figura del giovane avvocato che, inserito nello studio professionale già avviato, percepisce compensi forfettari al netto delle maggiori spese di gestione e funzionamento dello studio che rimangono invece in capo ad altri". Ebbene, se così è, come pare innegabile, trattasi, come suol dirsi, di un silenzio assordante, che la dice lunga sugli interessi che la lobby

dei falsi riformatori ha a cuore (non a caso l'Antitrust si è schierata nettamente contro la suddetta pseudoriforma).

Non si può tacere che (a meno che non si voglia continuare a far finta di non vedere) l'espulsione degli avvocati "parasubordinati" (sono tra i 25.000 e i 30.000) di altri avvocati sarebbe la prima inevitabile attività che i neo eletti Consigli degli Ordini sarebbero chiamati a svolgere, in tema di tenuta degli albi, se passasse il testo di riforma approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il quale insiste a mitizzare il c.d. valore dell'indipendenza dell'avvocato.

Tralasciando troppo lunghe considerazioni sul fatto che l'indipendenza dell'avvocato che potrebbe veramente essere un valore per il suo cliente non è l'inesistenza di un contratto di lavoro subordinato tra il detto avvocato e altri, ma è una categoria dello spirito, difficilmente controllabile dai Consigli degli Ordini, limitiamoci a rilievi oggettivi.

La persistenza di questo mito dell'indipendenza dell'avvocato, tradotto nella previsione di incompatibilità varie (e soprattutto col lavoro dipendente) è la risposta a una fondamentale domanda, posta da Maria Pia Camusi, responsabile del settore lavoro e professioni del Censis, in un articolo apparso su *ilsole24ore* dell'8/2/2010 e intitolato <<Servono incentivi per gli studi>>, nel commentare i dati sulle nuove iscrizioni agli albi:

"Perché uno studio professionale che assume nuovi collaboratori non può avere agevolazioni come succede per le imprese?"

".

Come accennavo, la risposta è "Perché la legge che regola la professione di avvocato non consente di instaurare un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra un avvocato e un suo collega, pena la cancellazione dall'albo professionale del primo".

Ma allora occorre domandarsi: gli avvocati italiani vogliono veramente ancora sacrificare al mito dell'indipendenza le loro *chances* di poter usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali "assumendo" colleghi? La possibilità d'essere definiti "imprenditori" (anche solo atecnicamente, visto che non si tratta certo di estender loro lo statuto dell'imprenditore) li spaventa o indigna a tal punto?

O invece è giunto il momento di riconoscere che l'indipendenza dell'avvocato è un' "araba fenice" o, come mi pare più appropriato definirla, una "foglia di fico" (tanto simile all'altra dietro la quale comodamente si nasconde l'avvocato che ha in odio il mercantilismo della professione d'oggi e nega, indignato, d'essere un imprenditore ma poi, potendoselo permettere, affianca al proprio indipendentissimo studio legale una bella società di servizi)?

Aggiunge la Camusi nel citato articolo: *"Bisogna scoperchiare questo aspetto che pone molti giovani in una posizione destabilizzante ... Occorre aprire una discussione completamente nuova sulla regolamentazione dell'attività professionale continuativa ..."*

Io mi domando: ma perchè queste cose gli avvocati italiani se le devono sentir dire dalla responsabile del settore professioni del Censis? Perchè non esigono dai politici che queste tematiche (e non le percentuali di consiglieri di C.N.F. da assegnare ai Consigli dell'Ordine di questo o quel distretto di Corte d'appello; o la strutturazione della giurisdizione domestica) siano il contenuto centrale della riforma da fare?

Perchè il testo di riforma approvato dalla Commissione giustizia del Senato (e che addirittura qualcuno voleva far passare in sede deliberante) semplicemente tace dell'avvocatura dipendente?

Una "riformicchia" della professione forense, culturalmente arretrata come quella che (approvata dalla Commissione giustizia) si vorrebbe subito (prima che monti la protesta della base degli avvocati italiani) calendarizzare nei lavori dell'Assemblea del senato, va a braccetto con le procedure bizantine e le inutili tutele che spesso si denunciano essere il solo risultato di lunghe giornate passate da giudici e avvocati nelle aule di giustizia. Va a braccetto con la negazione della certezza del diritto e dei principi dello Stato di diritto, che a volte si lamentano perpetrate dal Parlamento, altre volte dai giudici. Essa non rappresenta certo un esempio da seguire nel realizzare le tanto invocate riforme della giustizia.

Ma in che consiste, si chiederà, la vicinanza concettuale tra la tendenziale negazione della certezza del diritto e dei principi basilari dello Stato di diritto ad opera del nostro disastroso "sistema giustizia", da una parte, e, dall'altra, la proposta di (pseudo)riforma della professione d'avvocato che ora è all'esame del Senato?

Consiste nell'inserimento **anche all'interno dell'ordinamento forense** di una separazione di poteri non sostanziale ma soltanto formale (e nemmeno tanto!). Consiste nell'invocare a giustificazione dell'accentramento del potere legislativo, amministrativo e giudiziario in capo al C.N.F. una presunta maggior funzionalità del sistema di potere accentrato (nel Consiglio Nazionale Forense).

Consiste, in definitiva, nell'abbracciare come salvatore un carnefice: la fonte primaria d'ogni violazione della certezza del diritto e dei principi cardine dello Stato di diritto. Mai e poi mai si dovrebbero, infatti, attribuire a un solo soggetto (al C.N.F., secondo la riforma all'esame del Senato) i tre ruoli di legislatore, amministratore e giudice.

Dunque, il pericolo da scongiurare è quello di contribuire, attraverso una riforma velleitariamente elitaria (addirittura peggiorativa della legge professionale del 1933), a cancellare "per forza di legge" la certezza del diritto in Italia.

E ancora:

La riforma forense all'esame del Senato è smaccatamente corporativa (anche se nel contempo incapace di tutelare tutti i 200.000 e più avvocati italiani, in quanto indiscutibilmente tesa a tutelare solo "l' *élite*" professionale), fino al punto di negare al TAR e al Consiglio di Stato quella giurisdizione sulla disciplina degli avvocati e sulla tenuta degli albi che dovrebbe attribuirsi al giudice amministrativo -per quanto deriva chiaramente dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione- allorchè si addivenga alla riforma radicale (riguardante non solo l'ambito di giurisdizione ma persino la struttura del giudice) d'un giudice speciale precostituzionale, qual è il CNF.

Il progetto di riforma della professione all'esame del Senato addirittura amplia la provvista di giurisdizione del giudice speciale C.N.F. infischandosene del fatto che la Costituzione italiana, i principi del diritto comunitario e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non riconoscono la qualifica di giudice, per evidente carenza di terzietà e equidistanza tra le parti, ad un soggetto che sia anche amministratore sovraordinato rispetto all'ente pubblico (il Consiglio dell'Ordine locale) dei cui provvedimenti è chiamato a giudicare, nonchè consulente di quel medesimo ente pubblico, nonchè autore delle norme, aventi rango di legge, che applica.

Sul tema della terzietà del giudice speciale C.N.F. e dei soggetti che, prima dell'intervento di quel giudice, irrogano la sanzione disciplinare, non ci si può certo accontentare di misure tese a *<<modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina>>*, come invece pare ritenere il Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa, il quale innanzi al Presidente della Repubblica, nella sua relazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2010, ha valutato positivamente, definendole

<<significative e non rinviabili>>,

quelle misure di tal genere che sono parte caratterizzante della proposta di riforma della legge professionale approvata dalla Commissione giustizia del Senato.

A me pare evidente che accentuare la terzietà del soggetto che irroga la sanzione disciplinare (o istruisce il procedimento disciplinare) è ben poca cosa se poi il giudice dei ricorsi in tema di disciplina (e di tenuta degli albi) si mantiene anche legislatore e consulente di una delle parti in causa. In tali condizioni riconoscere al C.N.F. la natura di giudice è impresa impossibile e, se tentata, è azione ipocrita. Dunque non sono affatto *<<significative e non rinviabili>>* le suddette misure tese a

<<modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina>>; esse sono, invece, misure assolutamente insufficienti che dovrebbero incontrare immediata censura di evidente incostituzionalità da parte del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato potrebbe addirittura rifiutare la promulgazione di una legge che le prevedesse come la soluzione delle più volte lamentate (in relazione al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.) carenze del procedimento disciplinare e del processo disciplinare. Comunque, la mancata attribuzione della giurisdizione sulla disciplina e sulla tenuta degli albi a un giudice che sia veramente terzo comporterebbe ben presto l'intervento della Corte costituzionale.

E' evidente che chiedere ai politici di fare una riforma forense tanto corporativa da negare la terzietà del giudice è, anche per questo, un errore.

Nelle "campagne elettorali" per le elezioni dei Consigli degli Ordini locali bisognerebbe approfondire il tema della imminente riforma della professione, per consentire di vagliare le candidature soprattutto in relazione ai contenuti della riforma, da proporre o contrastare. In relazione a questo che è oggi, per gli avvocati, "il tema", i candidati

dovrebbero chiarire a pieno la loro posizione.

Trattasi di questioni che sono più importanti (perchè in ordine alle file e ai ritardi non si vede come non si possa essere tutti, banalmente, dalla stessa parte) delle solite promesse di "riduzione delle file" o dei ritardi vari di cancellerie ecc. ai quali sono sottoposti gli avvocati di Roma, Milano, Napoli, Palermo (e, in generale, quelli operanti presso i maggiori uffici giudiziari d'Italia), e nel tempo sempre più, anche gli avvocati che frequentano piccoli uffici giudiziari di provincia.

Invito a votare:

- per chi, attraverso una nuova legge professionale veramente moderna, vuol introdurre nella professione forense (seguendo le critiche che Tesaurò, Catricalà, Cassese e non pochi altri studiosi formulano al "medievò istituzionale" della nostra regolazione professionale), dosi massicce di concorrenzialità;

- per chi vuol rimuovere quei vincoli ingiustificati all'accesso e all'esercizio della professione che fino ad oggi sono stati mantenuti attraverso la previsione di incompatibilità che limitano i diritti di libertà senza che ciò sia necessario e senza che ne segua una effettiva utilità (ne segue solo la protezione di rendite di posizione) in termini di contrasto all'accaparramento di clientela (da intendersi restrittivamente, come forma di concorrenza sleale, e non come qualunque attività possibile foriera di fama o apprezzamento);

- per chi vuol consentire all'avvocato di offrire, in studi "multiprofessionali", qualcosa d'ulteriore rispetto al solo servizio legale e, nel contempo, vuol consentire a capitalisti di investire il proprio danaro sui migliori (anche giovani) avvocati, partecipando al capitale di studi legali organizzati come società di capitali.

Purtroppo, infatti, in Italia siamo fermi alla affermazione di principio della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/01 secondo cui la professione forense è settore del mercato dei servizi professionali naturalmente concorrenziale. Da noi c'è solo qualche timida apertura allo studio associato multispecializzato e multidisciplinare ma nessun ragionevole vantaggio fiscale è previsto per lo studio associato; vige ancora l'anacronistico e ipocrita divieto di lavorare come avvocato dipendente di uno studio legale. Altro che quotazione in borsa degli studi legali inglesi!

La realtà della regolazione italiana della professione di avvocato vede una concorrenza selvaggia in fatto, la quale (con solo apparente paradosso) si fonda su una normazione anticoncorrenziale che, con rara miopia, è strenuamente difesa da troppo ampia parte della "classe forense". La proposta di riforma approvata dalla Commissione giustizia del Senato aggrava addirittura la situazione, diminuendo ulteriormente il livello di concorrenzialità interno alla categoria: vuol far fare alle istituzioni elettive il "lavoro del mercato" (che se lasciato libero non sbaglia) cioè quello di selezionare dei migliori professionisti.

Forse ci si potrebbe aspettare qualche proposta più "rivoluzionaria" dalla Fondazione italiana per l'innovazione forense (Fiif) e dall'Aiga, specialmente nell'interesse dei giovani.

Non si dovrebbe, comunque, dubitare della compatibilità del modello d'avvocato inglese con la nostra Costituzione, così come non c'è ragione di sentirsi a disagio con quel modello culturale, più aperto al libero mercato (il modello inglese è, infatti, pienamente compatibile con i caratteri di riservatezza del rapporto cliente-professionista, tanto spesso invocato in Italia).

In realtà troppi soggetti, al vertice degli organismi rappresentativi degli avvocati italiani, appaiono legati ad un mito, vagheggiano un "ceto forense" ormai inesistente e non più ricostruibile, se non altro per le differenziate capacità di reddito degli avvocati che rompono

l'unità del "ceto" (si veda al riguardo l'analisi svolta nel numero 3/2009 de "La previdenza Forense", la rivista quadrimestrale della Cassa Forense, in due articoli intitolati "I redditi degli avvocati dichiarati nel 2008" e "Esame dei risultati dell'invio del modello 5 telematico"). Vagheggiano una avvocatura classista, autoreferenziale e ipocritamente negatrice della -ormai apertissima- realtà economica e sociale.

Cosa significa, infatti, rivendicare la c.d. "specialità" dell'avvocatura se non mistificare la richiesta di una vera e propria "eccezionalità" della regolazione della professione forense rispetto alla regolazione legislativa di tutte le altre professioni ordinistiche, le quali non si possono non riconoscere soggette all'applicazione delle regole di salvaguardia della concorrenza nei servizi professionali (regole che non sono solo comunitarie ma, oramai, anche interne e addirittura di rango costituzionale, per il disposto dell'art. 117 della Costituzione)?

E ancora, cosa significa chiedere addirittura la "costituzionalizzazione" della figura dell'avvocato, se non chiedere di scrivere una inutile modifica di qualche articolo della Costituzione (inutile perchè la tutela del diritto alla difesa è ben fondata nell'art. 24 della Costituzione) per dar modo di sostenere che addirittura la Costituzione legittima una regolazione della professione forense che "per il bene supremo della giustizia" se ne infischi della primaria garanzia della concorrenza tra avvocati?

Basta leggere i giornali e ci si rende conto dei risultati disastrosi di una regolazione anticoncorrenziale della professione forense in Italia. I risultati di una strenua difesa della "specialità" della professione d'avvocato si evidenziano soprattutto nel confronto cogli altri paesi, specie con quelli nei quali al paternalismo degli Ordini professionali s'è preferita la libertà d'associazione (e di formazione nelle associazioni forensi) e l'apertura al mercato:

Volgendo lo sguardo agli inglesi:

1) Non è stato un problema ma una opportunità per l'intera "classe forense" britannica il veder raddoppiare in venti anni il numero degli avvocati (oggi i *solicitors* sono 108.000 e i *barrister* sono 15.000 -numeri certo vicini a quello degli avvocati iscritti negli albi italiani che CONCRETAMENTE esercitano la professione-);

2) nel 2008, lo stipendio minimo annuo che percepiva un praticante agli inizi dell'attività era di ben circa 16.000 sterline;

3) lo stipendio medio di un avvocato dipendente di una law firm appena abilitato era di ben circa 70.000 sterline annue.

RICORDARSENE QUANDO SI VOTA PER I CONSIGLI DEGLI ORDINI ... POI NON CI SI PUO' LAMENTARE !!!

E per interagire con i cointeressati che essendo nella tua situazione professionale la pensano come te, usa il social network

www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

o, se sei su facebook (

www.facebook.com

) usa il gruppo concorrenzaeavvocatura (

<http://www.facebook.com/search/?q=concorrenzaeavvocatura&init=quick>

).

